

STATUTO "COOPERAZIONE FUTURA" CASSA RURALE ALTA VALSUGANA

Articolo 1

COSTITUZIONE e SEDE: nello spirito della Costituzione della Repubblica Italiana e rispettando quanto previsto dagli artt. 36 e seguenti del Codice Civile è costituita, con sede in **Pergine Valsugana (TN), Piazza Gavazzi n. 5**, una Associazione culturale non commerciale collegata alla Cassa Rurale Alta Valsugana, che assume la denominazione "**COOPERAZIONE FUTURA**" - **CASSA RURALE ALTA VALSUGANA**. L'Associazione ha carattere volontario e non ha scopi di lucro. I soci sono tenuti a partecipare alla vita attiva dell'Associazione mantenendo un comportamento corretto sia nelle relazioni interne che con i terzi, nonché all'accettazione delle norme del presente Statuto.

Articolo 2

DURATA: la durata dell'Associazione è collegata a quella della Cassa Rurale Alta Valsugana - 31.12.2050 - e potrà essere sciolta solo con delibera dell'assemblea straordinaria degli associati.

Articolo 3

FINALITÀ: l'Associazione è un centro permanente di vita associativa a carattere volontario, apolitico e democratico la cui attività è espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo. Essa non ha alcun fine di lucro, **nasce dalla volontà e dall'impegno della Cassa Rurale Alta Valsugana nell'avvicinare i giovani alla realtà economico-finanziaria del territorio per far sì che la Cassa Rurale Alta Valsugana divenga il primo riferimento nel momento di avvicinamento al mondo del Credito Cooperativo.** L'Associazione si propone la promozione e la divulgazione tra i giovani del territorio dei principi, dei metodi, delle strategie cooperative previste nella Carta dei Valori della Cooperazione Trentina oltretutto la conoscenza della realtà bancaria da cui l'associazione prende vita e di tutto il territorio in cui essa opera. È un'Associazione di giovani e prevalentemente per i giovani, con l'obiettivo di creare per i soci e gli altri giovani della comunità

opportunità per realizzarsi nel lavoro e nella vita.

Articolo 4

ATTIVITÀ: per raggiungere i fini di cui all'art. 3, l'associazione si propone di:

- iniziative formative, di avvicinamento all'attività lavorativa;
- aderire e collaborare alle iniziative della "Cassa Rurale Alta Valsugana" e delle altre associazioni ad essa collegate e/o controllate;
- promuovere e organizzare iniziative di tipo didattico, culturale, formativo, informativo, sportivo e ricreativo utili per l'analisi, l'apprendimento e l'approfondimento di tematiche socio-culturali, economiche, lavorative o imprenditoriali e solidaristiche;
- contribuire allo sviluppo sociale della popolazione con iniziative di studio e ricerca riguardanti in particolare il proprio territorio;
- collaborare con Enti, sia pubblici che privati, altre Associazioni e Organismi operanti nel campo della cultura, pubblica utilità e solidarietà sociale.

Tutta l'attività dell'Associazione deve essere svolta nel rispetto delle disposizioni amministrative e fiscali vigenti.

Articolo 5

SOCI: possono essere soci dell'Associazione le persone fisiche di età compresa tra i 18 (diciotto) e i 35 (trentacinque) anni che siano già soci della Cassa Rurale Alta Valsugana. I soci hanno diritto di voto nelle assemblee sociali e sono tenuti all'osservanza dei regolamenti sociali in vigore.

Tutti i Soci, con la domanda di ammissione, danno atto di essere compiutamente informati dello Statuto e delle attività svolte dall'Associazione.

Articolo 6

AMMISSIONE SOCI: chi intende essere ammesso come socio dovrà farne richiesta al Consiglio Direttivo, impegnandosi ad attenersi al presente Statuto, agli eventuali regolamenti interni e delibere adottate dagli organi dell'Associazione. È esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa. L'ammissione a socio è deliberata dal Consiglio Direttivo. È dovuta motiva-

zione per la non ammissione a socio. La qualifica di socio, efficacemente conseguita, potrà essere sospesa da parte del Consiglio Direttivo il cui giudizio deve sempre essere motivato e contro la sospensione è ammesso appello all'Assemblea degli associati.

Articolo 7

DIRITTI DEI SOCI: la qualifica di socio dà diritto:

- a partecipare a tutte le attività promosse dall'Associazione;
- a partecipare alla vita associativa, esprimendo il proprio voto nelle sedi deputate, anche in ordine all'approvazione e modifica delle norme dello Statuto e di eventuali regolamenti;
- a ricoprire cariche sociali.

Articolo 8

OBBLIGAZIONI SOCIALI: l'Associazione risponde per tutte le obbligazioni assunte dagli organi amministrativi nel rispetto del presente Statuto e della legge, esclusivamente con il proprio patrimonio. Tutti i membri del Consiglio Direttivo rispondono personalmente e solidalmente fra loro per le obbligazioni assunte collegialmente verso terzi. La responsabilità è personale anche per coloro che rappresentano l'Associazione nell'ambito del mandato loro conferito e che hanno agito in nome e per conto della stessa. Conseguentemente anche le responsabilità per danni e/o risarcimenti inerenti allo svolgimento dell'attività associativa saranno assunti in solido e collegialmente dal Consiglio Direttivo.

Articolo 9

RECESSO SOCI: la qualifica di socio si perde:

- a) al compimento del 36° anno di età;
- b) alla mancanza dello status di socio della Cassa Rurale Alta Valsugana;
- c) in caso di dimissioni scritte indirizzate al Consiglio Direttivo;
- d) per causa di morte;
- e) per esclusione.

Articolo 10

ESCLUSIONE SOCI: l'esclusione sarà deliberata dal Consiglio Direttivo nei confronti del socio:

1. che non ottemperi alle disposizioni del presente statuto, degli

- eventuali regolamenti e delle deliberazioni adottate dagli organi dell'Associazione;
- che svolga o tenti di svolgere attività contrarie agli interessi dell'Associazione;
 - che in qualunque modo, arrechi danni, anche morali, all'Associazione;
 - che arrechi danno reputazionale alla Cassa Rurale Alta Valsugana.
- L'esclusione diventa operante dalla sua annotazione nel libro dei soci.

Articolo 11

COMUNICAZIONI: le deliberazioni prese in materia di esclusione devono essere comunicate ai soci destinatari per iscritto a mezzo lettera raccomandata o pec.

Articolo 12

ENTRATE E PATRIMONIO: sono costituiti da:

- contributi, oblazioni, liberalità che pervengono all'Associazione, dalla Cassa Rurale A.V. in primis, per il conseguimento degli scopi sociali e da avanzi di gestione;
- beni immobili e mobili acquistati o pervenuti a qualsiasi titolo;
- eventuali contribuzioni straordinarie, anche se provenienti da non soci;
- tutto quanto altro, ancorché qui non espressamente specificato, entri nella disponibilità dell'Associazione.

È fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o distribuzione siano imposte dalla legge. In ogni caso l'eventuale avanzo di gestione sarà obbligatoriamente reinvestito a favore di attività istituzionali statutariamente previste.

Il patrimonio non è mai ripartibile fra i soci durante la vita dell'Associazione né all'atto del suo scioglimento.

Articolo 13

ESERCIZIO SOCIALE: l'esercizio sociale va dal 01/01 al 31/12 di ogni anno. Entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale il Consiglio Direttivo deve predisporre il rendiconto economico-finanziario da presentare all'Assemblea degli associati. Il rendiconto deve essere approvato dall'Assemblea degli associati entro

quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio previo parere favorevole del CdA della Cassa Rurale Alta Valsugana.

Articolo 14

ORGANI: sono organi dell'Associazione

- l'Assemblea degli Associati;
- il Consiglio Direttivo;
- il Collegio dei Revisori dei conti.

Articolo 15

ASSEMBLEE: le assemblee sono ordinarie o straordinarie. La loro convocazione deve effettuarsi mediante avviso da affiggersi nel locale della sede sociale o nei locali di svolgimento dell'attività almeno 15 (quindici) giorni prima della adunanza e deve contenere l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'orario della prima e seconda convocazione. La convocazione avviene di norma anche individualmente a mezzo posta ordinaria, elettronica o altro strumento idoneo.

Articolo 16

ASSEMBLEA ORDINARIA: l'assemblea ordinaria delibera e approva in particolare:

- il rendiconto annuale dell'attività svolta nell'esercizio trascorso;
- la nomina dei componenti del Consiglio Direttivo e del Collegio dei Revisori;
- la relazione programmatica dell'attività sociale dell'esercizio prossimo;
- le materie attinenti alla gestione dell'Associazione riservate alla sua competenza dal presente Statuto o sottoposte al suo esame dal Consiglio Direttivo;
- gli eventuali Regolamenti interni.

Essa ha luogo almeno una volta all'anno entro i quattro mesi successivi alla chiusura dell'esercizio sociale. L'assemblea si riunisce inoltre quante volte il Consiglio Direttivo lo ritenga necessario o quando ne sia fatta richiesta, per iscritto e con indicazione delle materie da trattare, da almeno un terzo degli associati. In questo caso la convocazione deve aver luogo entro 30 (trenta) giorni dalla data della richiesta. Cooperazione Futura è una associazione collegata per risorsa e rendicontazione alla Cassa Rurale Alta Valsugana. Hanno diritto a partecipare all'Assemblea, con diritto di voto, i soci in pos-

sesso dei requisiti al precedente Art. 5. Possono partecipare all'Assemblea, senza diritto di voto, il Presidente e i componenti del CdA della CRAV.

Articolo 17

ASSEMBLEA STRAORDINARIA: l'assemblea, di norma, è considerata straordinaria quando si riunisce per deliberare sulle modificazioni dello Statuto, sullo scioglimento dell'Associazione e su ogni altro argomento di carattere straordinario sottoposto alla sua approvazione dal Consiglio Direttivo.

Articolo 18

DELIBERAZIONI ASSEMBLEA: in prima convocazione l'assemblea ordinaria è regolarmente costituita quando siano presenti la metà più uno degli associati aventi diritto. In seconda convocazione, l'assemblea ordinaria è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli associati intervenuti. Le deliberazioni dell'assemblea ordinaria sono valide a maggioranza dei voti espressi. L'assemblea in sede straordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno due terzi dei soci, in seconda convocazione è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli associati intervenuti. L'assemblea straordinaria delibera in prima convocazione con la maggioranza di almeno due terzi dei voti espressi, in seconda convocazione con la maggioranza di almeno metà dei voti espressi, salvo che sullo scioglimento dell'Associazione o per le modifiche statutarie per i quali occorrerà il voto favorevole dei tre quinti degli associati presenti.

L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, delibera mediante votazione che può avvenire:

- a) per appello nominale;
- b) per alzata di mano;
- c) per scheda segreta.

Nella votazione per alzata di mano è sempre dovuta la controprova.

Articolo 19

ASSEMBLEA: l'assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione e in sua assenza dal Vice Presidente o dalla persona designata dall'assemblea stessa. La nomina del segretario, con funzioni di verbalista, su indicazione

del Presidente, è compito preliminare dell'Assemblea.

Articolo 20

CONSIGLIO DIRETTIVO: è formato da un minimo di 5 (cinque) e un massimo di 11 persone, scelte fra gli associati in possesso dei requisiti previsti dall'Art. 16. Il Consiglio Direttivo dura in carica 3 (tre) anni e i membri, pur nella auspicabile rotazione, possono essere rieletti fino ad un massimo di 3 (tre) mandati consecutivi. Il Consiglio Direttivo è nominato dall'Assemblea Ordinaria dei soci la quale ne stabilirà, ad ogni rinnovo, anche il numero dei componenti, e sarà composto da:

- a) il Presidente;
- b) il Vice - Presidente;
- c) il Segretario;
- d) il Tesoriere;
- e) uno o più Consiglieri.

Uno dei componenti del Consiglio Direttivo dovrà essere membro del Consiglio di Amministrazione della Cassa Rurale Alta Valsugana preferibilmente rientrante nei limiti di età previsti per essere socio e non potrà assumere cariche elettive. I componenti del Consiglio Direttivo sono gli amministratori dell'associazione e svolgono il loro incarico gratuitamente.

Il Consiglio direttivo elegge il Presidente, il Vice - Presidente, il Segretario e il Tesoriere. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta richiesta da almeno 1/4 dei membri. La convocazione è fatta mediante posta elettronica o altro mezzo idoneo almeno 3 (tre) giorni prima della riunione. Le sedute sono valide quando vi intervenga la maggioranza dei componenti. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti. A parità di voti, prevale il voto del Presidente. Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione dell'Associazione. Spetta fra l'altro a titolo esemplificativo, al Consiglio:

1. curare l'esecuzione delle deliberazioni assembleari;
2. redigere il rendiconto economico-finanziario consuntivo;
3. compilare i regolamenti interni;
4. stipulare tutti gli atti e contratti inerenti all'attività sociale;
5. deliberare circa l'ammissione, il recesso e l'esclusione degli associati;

6. compiere tutti gli atti e le operazioni per la corretta amministrazione e rendicontazione dell'Associazione.

È invitato a partecipare ai lavori del Consiglio Direttivo, senza diritto di voto, il delegato "Giovani" del CdA della CRAV, se indicato.

Articolo 21

SOSTITUZIONE: nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno o più componenti del Consiglio Direttivo decadano dall'incarico, il Consiglio direttivo può provvedere alla loro sostituzione nominando i primi tra i non eletti, che rimangono in carica fino allo scadere dell'intero Consiglio. Nell'impossibilità di attuare detta modalità, il Consiglio può nominare altri soci, che rimangono in carica fino alla successiva Assemblea, che ne delibererà l'eventuale ratifica. Ove decada oltre la metà dei membri del Consiglio, l'Assemblea deve provvedere alla nomina di un nuovo Consiglio Direttivo.

Articolo 22

PRESIDENTE: il Presidente ha la rappresentanza verso terzi e la firma legale dell'Associazione. Al Presidente potrà essere attribuito in via autonoma, previa delibera del Consiglio Direttivo, il potere di ordinaria amministrazione. In caso di assenza o impedimento del Presidente, la firma sociale spetta al Vice - Presidente. In caso di dimissioni spetta al Vice - Presidente convocare entro 30 (trenta) giorni il Consiglio Direttivo per l'elezione del nuovo Presidente.

Articolo 23

COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI: i revisori dei conti sono eletti dall'Assemblea ordinaria in numero di tre componenti effettivi designandone il presidente e due supplenti. I revisori dei conti durano in carica tre anni e sono rieleggibili. In ogni caso, non possono superare i tre mandati. I Revisori scadono contemporaneamente e la cessazione dell'incarico coincide con la data dell'Assemblea ordinaria annuale. I Revisori dei conti non riceveranno alcuna remunerazione per la loro carica.

Articolo 24

SCIoglimento: lo scioglimento dell'Associazione può essere delibe-

rato dall'Assemblea Straordinaria dei soci con il voto favorevole di almeno i tre quinti dei presenti aventi diritto di voto oppure, in caso di gravi inadempienze, dal CdA della CRAV.

In caso di scioglimento dell'Associazione sarà nominato un liquidatore, scelto anche tra i non soci. Esperita la liquidazione di tutti i beni mobili e immobili ed estinte le obbligazioni in essere, tutto il patrimonio residuo sarà destinato ad altre associazioni con finalità analoghe.

Articolo 25

LIBRI SOCIALI - PUBBLICITÀ: oltre alla regolare tenuta dei libri sociali (Assemblea, Consiglio Direttivo, Soci) deve essere assicurata una sostanziale pubblicità e trasparenza degli atti relativi all'attività dell'Associazione, con particolare riferimento ai rendiconti annuali.

Articolo 26

ALBO DEI SOSTENITORI: è istituito dal Consiglio Direttivo l'albo dei sostenitori. Possono essere iscritti nell'albo dei sostenitori sia persone fisiche che persone giuridiche, Enti Pubblici e Privati che contribuiscono, coi loro versamenti, alle finalità dell'Associazione. I sostenitori non sono soggetti alle regole del presente Statuto.

Articolo 27

NORME DI RINVIO: per tutto quanto non espressamente previsto dal presente Statuto, si rimanda alle norme di legge in materia di Associazioni non riconosciute e di Associazionismo e ai principi generali dell'ordinamento giuridico italiano, nonché, per quanto di competenza, alle norme statutarie e regolamentari degli Enti ai quali, di volta in volta, l'Associazione vorrà affiliarsi.

Articolo 28

DISPOSIZIONI TRANSITORIE: per il primo esercizio, in deroga a quanto previsto dall'Art. 5, possono far parte del Consiglio Direttivo anche i soci di età superiore ai 35 anni, ma inferiore ai 40 anni, purché siano tra i promotori e fondatori dell'Associazione oggetto del presente Statuto. Il presente Statuto potrà essere oggetto di trasformazione per l'iscrizione al Registro Unico degli Enti del terzo settore.